



ORDINANZA N. 41 del 21/12/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TIEPOLO.

IL COMANDANTE

PREMESSO che attualmente, la rete viaria del comune di Pioltello, è attraversata da oltre 60 km. di strade e 40 km. di ciclopedonale, regolamentate in parte con provvedimenti emanati ai sensi del vecchio Codice della Strada del 15 Giugno 1959 e in parte con provvedimenti previsti dal Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 495 del 16/12/1992;

CONSIDERATO che nel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, si è avuto modo di accertare che il panorama segnaletico presente sulle strade comunali risulta carente dovuto in larga parte all'usura nel tempo degli stessi segnali;

RITENUTO necessario, per i motivi su esposti, di procedere al riordino con emissione di nuovi provvedimenti, nelle strade del territorio dove sarà necessario nuovamente regolamentare le stesse per perseguire o conseguire un pubblico interesse;

VISTA la Delibera di Giunta n° 161 del 3 Dicembre 2020;

CONSIDERATO che sulla via Tiepolo, nel lato sud sono presenti alcuni stalli di sosta per autovetture, di cui uno riservato ai veicoli condotti o al servizio delle persone diversamente abili e, su entrambi i lati, in ambo i sensi di marcia insistono le fermate "Autobus" di linea per cui necessita aggiornare la regolamentazione viaria;

VISTO che la regolamentazione della circolazione stradale di cui sopra è stata istruita e attentamente valutata, sia per quanto attiene gli aspetti tecnico-viabilistici, sia per quanto concerne gli aspetti procedurali;

ATTESO che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei veicoli e pedoni;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina dal 1 Marzo 2020 del Comandante della Polizia Locale;

RITENUTA la propria competenza all'adozione della presente ordinanza in quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 6, 7, 158, 159 e 188 del Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L.vo n° 285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/92;

ORDINA

In via Tiepolo la sosta è vietata :

- sul lato nord, dal civico 1 e fino all'intersezione con via Mantegna con l'obbligo di rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli condotti o al servizio di persone diversamente abili, nello spazio di sosta loro riservato.
- Su entrambi i lati, al di fuori degli stalli di sosta esistenti, ed in particolare nelle aree riservate alla fermata degli autobus di linea e urbani è vietata la sosta con l'obbligo di rimozione forzata per tutti i veicoli;
- Che l'inizio del divieto di sosta sul lato nord della via Tiepolo in direzione della via Mantegna venga posticipato dello spazio ove insiste uno stallo di sosta riservato ai veicoli condotti o al servizio di persone diversamente abili, **specificando** che lo stallo di sosta riservato è generico, quindi non assegnato a persona.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale;
- apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del Codice della Strada;
- di trasmettere copia della seguente Ordinanza all'ufficio tecnico comunale per l'esecuzione della segnaletica verticale e orizzontale prevista dalle norme vigenti.

AVVERTE CHE

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro provvedimento afferente alla via o tratto di via sopra indicato ed in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione, fatta eccezione per i provvedimenti riportati nell'ordinanza n° 37 del 18 Dicembre 2020 inerente i divieti di sosta per consentire la pulizia meccanizzata delle strade.

COMUNICA CHE

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle seguenti forme:

- al T.A.R. entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione all'albo pretorio

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, è punita con le sanzioni pecuniarie ed accessorie, previste dal Nuovo Codice della Strada.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Pioltello, 21/12/2020

Il Comandante
PAOLINI MIMMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)